

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(Approvato con Deliberazione di C.C. n 34. del 29.12.2005 come modificato ed integrato con deliberazioni di C.C. n° 4 del 30.01.2006, di C.C. n° 35 del 28.12.2006, di C.C. n° 6 del 23.09.2009 e di C.C. n° 5 del 24/01/2011)

INDICE GENERALE

CAPO I NORME GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Tipologia delle occupazioni e durata
- Art. 3 Oggetto del canone ed esclusioni
- Art. 4 Soggetti obbligati al pagamento del canone

CAPO II PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

- Art. 5 Procedimento per il rilascio della concessione
- Art. 6 Termine per la definizione del Procedimento Amministrativo, istruttoria delle domande e conclusione del procedimento
- Art. 7 Rilascio della concessione
- Art. 8 Contenuto della concessione
- Art. 9 Obblighi del titolare del provvedimento
- Art. 10 Revoca o sospensione della concessione
- Art. 11 Rinuncia all'occupazione
- Art. 12 Decadenza della concessione
- Art. 13 Nuova concessione o voltura per subentro
- Art. 14 Rinnovo della concessione
- Art. 15 Occupazioni particolari di suolo pubblico temporaneo
- Art. 16 Occupazioni particolari di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico permanente
 - 16.1 Passi carrabili
 - 16.2 Accessi a raso
 - 16.3 Installazione di tende e vetrinette
 - 16.4 Occupazione di sottosuoli pubblici con locali tecnici, intercapedini e locali accessori
 - 16.5 Occupazione di suolo pubblico con manufatti edilizi di carattere temporaneo e stabile.
 - 16.6 RICHIESTE DI DISPONIBILITA' DELLE AREE nelle istanze di Condono edilizio per la sanatoria di manufatti abusivi realizzati su spazi ed aree pubbliche e relativi sottosuoli e soprassuoli
- Art. 17 Criteri di assegnazione spazi pubblici in particolari aree del territorio comunale
 - 17.1 Via dei Mulini dal civico n° 26 alla scala di accesso alla P.zza Flavio Gioia
 - 17.2 P.zza Flavio Gioia, P.zza Chiesa Nuova, P.zza Bellina e P.zzale della Pace di Montepertuso, P.zza della Chiesa di Nocelle
 - 17.3 P.zza del Saracino, Via del Saracino, Via Regina Giovanna, Via del Brigantino, Via Rampa Teglia
 - 17.4 P.zza Amerigo Vespucci
 - ~~17.5 P.zza Cappella di Montepertuso~~
- Art. 18 Occupazioni Abusive
- Art. 19 Procedimento di accertamento delle occupazioni abusive

CAPO III **INDIRIZZO OPERATIVO PER IL RILASCIO DEI PARERI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE RICHIESTE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEE E PERMANENTI SU STRADE E PIAZZE**

- Art. 20 Definizioni

Art. 21 Occupazione della sede stradale

CAPO IV DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE

Art. 22 Istituzione ed oggetto del canone di concessione

Art. 23 Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Art. 24 Criteri ordinari di determinazione del canone

Art. 25 Criteri di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

Art. 26 Suddivisione del territorio comunale

Art. 27 Determinazione della misura di tariffa base per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Art. 28 Coefficiente di redditività per l'attività svolta dall'occupante

Art. 29 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie per l'applicazione del canone

29.1 Occupazione del suolo con strutture fisse

29.2 Occupazione del soprassuolo con tende

29.3 Passi carrabili.

29.4 Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo con cavi e condutture

29.5 Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari

29.6 Occupazioni in aree di mercato attrezzate:

29.7 Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

29.8 Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante.

29.9 Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia.

29.10 Occupazioni con pannelli, vetrinette e bacheche espositive poste a parere

Art. 30 Modalità e termini per il pagamento del canone

Art. 31 Sanzioni

Art. 32 Organi Competenti

CAPO V

PROCEDURE DI ALIENAZIONE BENI IMMOBILI

Art. 33 - Oggetto

Art. 34 – Beni Alienabili

Art. 35 – programmazione delle Alienazioni

Art. 36 – Competenza degli Organi

Art. 37 – Perizia e Stima dei Beni

Art. 38 – Condizioni Generali di Vendita

Art. 39 – Modalità di individuazione del contraente

• Art. 39.1- Asta Pubblica

• Art. 39.2- Bando di Gara

• Art. 39.3 – Procedura negoziata con gara ufficiosa e procedura negoziata diretta

• Art. 39.4 - Permuta

Art. 40 – Alienazione di beni immobili congiuntamente all'esecuzione di LL.PP

Art. 41 Entrata in vigore del presente regolamento

Parti di Regolamento aggiunte



Parti di Regolamento soppresse



CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e ss. modifiche ed integrazioni, disciplina le modalità di Concessione di spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio e l'applicazione del canone per la relativa occupazione. Il presente regolamento disciplina inoltre le procedure di alienazione del patrimonio immobiliare del Comune nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile, assicurando criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte d'acquisto

In particolare vengono disciplinate:

1. le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione;
2. la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
3. le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del Canone;
4. le modalità ed i termini di pagamento del Canone;
5. le agevolazioni applicabili e le esclusioni;
6. la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le penalità e gli interessi moratori, nonché le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive;
7. i rimborsi e le relative procedure.
8. l'alienazione dei beni immobili facenti parte del Patrimonio Disponibile del Comune, dei beni dei quali il Comune è divenuto proprietario per eredità, donazione, lasciti, espropriazione, usucapione e altre cause, dei beni immobili facenti parte del Patrimonio Indisponibile del Comune per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio, e dei beni immobili facenti parte del Demanio del Comune per i quali sia intervenuto o intervenga contestuale motivato provvedimento di sdemanializzazione;

Art. 2 Tipologia delle occupazioni e durata

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss. modifiche ed integrazioni. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione del Canone, sono computate in misura proporzionale.
3. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, ed aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno.

Art. 3 Oggetto del Canone ed esclusioni

1. Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, ove esistenti.
2. Il Canone si applica anche alle occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio e su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

3. Sono parimenti soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui ai comma 1 e 2, compresi impianti, condutture e cavi.
4. Il Canone non si applica alle seguenti occupazioni:
 - a. Innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi eseguiti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e Consorzi fra Enti.
 - b. Segnaletica relativa alla circolazione stradale e orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, e le aste delle bandiere.
 - c. Occupazioni effettuate da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato;
 - d. Tabelle indicative delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto.
 - e. Occupazioni effettuate con cassonetti ed altri contenitori per la raccolta dei rifiuti, anche differenziata.
 - f. Occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici. .
 - g. Occupazioni con tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche o sindacali ed occupazioni, da chiunque effettuate, in occasioni di manifestazioni politiche, sindacali, di categoria, culturali, sportive o religiose;
 - h. Occupazioni con cassette postali.
 - i. Occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico per il rifornimento delle merci e dalla sosta dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio.
 - l. Occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 60 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce.
 - m. Occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a 2 ore.
 - n. Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie e occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate esclusivamente in occasione di festività natalizie (dal 1° dicembre al 7 gennaio) e pasquali (8 giorni prima della Pasqua e 2 giorni successivi alla stessa) e delle seguenti festività civili o religiose: 25 aprile, 1 maggio, 24 giugno, 15 agosto, 1 novembre.
 - o. Occupazioni per manutenzione del verde privato autorizzate per un solo giorno e di durata non superiore alle 6 ore.
 - p. Accessi e passi carrabili concessionati ed utilizzati direttamente da soggetti portatori di handicap.

q. Accessi e passi carrabili concessionati ed utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali da Stato, Regioni, Province, altri Comuni, A. S. L. e rappresentanze consolari, nonché da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lett. "c" del DPR n. 917 del 22.12.1986 e ss. modifiche ed integrazioni previa espressa dichiarazione fornita alla Direzione Risorse Finanziarie ove si attesti che il passo o l'accesso viene utilizzato esclusivamente per attività d'istituto.

r. Occupazioni di soprassuolo realizzate con balconi a sbalzo, sporti, cornicioni e manufatti simili di carattere stabile.

s. Occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune di Positano.

t. Occupazioni di suolo pubblico effettuate da soggetti privati, normalmente assoggettabili al Canone, quando siano conseguenti ad attività o iniziative promosse dalla Giunta Comunale.

u. Occupazioni di suolo pubblico per riprese fotografiche e cinematografiche di durata non superiore a 3 giorni.

v. le occupazioni esclusivamente riferite alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria a condizione che le medesime risultino dal titolo concessorio.

Art. 4

Soggetti obbligati al pagamento del Canone.

Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione e in mancanza di questo dall'occupante di fatto, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione. Il termine **"occupante di fatto"** è riferito a chi mantiene una occupazione di suolo pubblico pur in presenza di un precedente atto concessorio intestato a terzi e fintantoché quest'ultimo non è oggetto di provvedimento di decadenza da parte del competente Ufficio Patrimonio Comunale.

CAPO II

PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 5

Procedimento per il rilascio della concessione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 del presente regolamento.
2. La concessione all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale.
3. La concessione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.
4. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare apposita domanda al **Settore ~~Tecnico Comunale~~ Ufficio Patrimonio competente** fatte salve le occupazioni per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 del presente regolamento.

5. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree senza la specifica concessione e/o autorizzazione gratuita.
6. La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve tassativamente contenere i seguenti elementi:
 - *generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;*
 - *se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;*
 - *indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;*
 - *individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;*
 - *misura dell'occupazione;*
 - *durata e modalità d'uso dell'occupazione;*
 - *dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento.*

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione :

- *Stralcio aerofotogrammetrico (scala 1:2000 o scala 1:1000) dell'area interessata dall'occupazione;*
- *Relazione descrittiva con indicazione dettagliata della modalità d'uso dell'occupazione;*
- *Planimetria in scala 1:100, opportunamente quotata, con l'individuazione della zona da occupare e delle zone limitrofe di suolo pubblico già date in concessione a terzi. Sulla stessa planimetria dovranno altresì essere indicate tutte le aperture (porte e finestre) poste al piano terra del fabbricato adiacente alla zona dove si richiede il suolo pubblico per un fronte di metri 5 su entrambi i lati del suolo richiesto ;*

Qualora l'occupazione dovesse prevedere la realizzazione e il mantenimento di impianti o manufatti di qualsiasi genere la domanda dovrà essere integrata con i seguenti documenti:

- *Relazione tecnico/descrittiva dell'opera da realizzare o mantenere;*
- *Elaborati fotografici dell'area da occupare con l'impianto o manufatto da realizzare o mantenere;*
- *Elaborati grafici (piane, prospetti e sezioni), opportunamente quotati, con l'individuazione inequivocabile dell'impianto o manufatto da realizzare o mantenere;*
- *Copia dell'istanza di Permesso a Costruire o copia della D.I.A. inoltrata al competente Settore Urbanistico Comunale;*

L'originale della domanda, opportunamente firmata dal titolare della richiesta, dev'essere redatta in conformità alla legge sul bollo e dev'essere corredata da n° 2 copie in carta semplice (n° 3 copie qualora la richiesta di occupazione riguardi la strada S.S. 163 Amalfitana) con relativi allegati, necessari per la richiesta dei pareri di competenza di altri uffici.

Art. 6

Termine per la definizione del Procedimento Amministrativo, istruttoria delle domande e conclusione del procedimento

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione, potendo l'Amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 60 (sessanta) dalla data di presentazione della domanda al protocollo dell'Ente.
2. Il Responsabile del Procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata, sentito, ove ritenuto necessario, il Comando di Polizia Municipale in ordine ad eventuali problemi di viabilità e all'acquisizione del Nulla Osta dell'ANAS - Compartimento per la viabilità della Campania, qualora l'occupazione interessa la "Traversa interna" della S.S. 163 Amalfitana.
3. Ove la domanda risulti incompleta e /o carente nella documentazione indicata nell'art. 4 del presente regolamento, il Responsabile del Procedimento formula all'interessato, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della domanda, apposita richiesta d'integrazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. L'integrazione regolarizzazione della domanda dev'essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 30 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio dev'essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata. La richiesta di integrazione o regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il parere del Comandante della Polizia Municipale, **qualora richiesto dal Responsabile del procedimento**, con il quale si attesta la conformità dell'occupazione alle norme e prescrizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione, dev'essere reso entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della copia della richiesta di suolo pubblico. La richiesta di parere sospende i termini per la conclusione del procedimento che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento del provvedimento del comando di polizia municipale.
6. La richiesta di Nulla Osta all'ANAS - Compartimento per la viabilità della Campania, dovrà essere inoltrata, con Raccomandata A/R, a cura del Responsabile del procedimento, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda di occupazione. La richiesta di Nulla Osta sospende i termini per la conclusione del procedimento che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento del provvedimento dell'ANAS.
7. Il Responsabile del Servizio **Patrimonio competente**, fatte salve le occupazioni per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 del presente regolamento, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo emettendo il relativo provvedimento di concessione o il provvedimento di diniego della stessa. L'eventuale provvedimento di diniego dovrà essere preceduto, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., dalla comunicazione di "preavviso di rigetto" della richiesta. Entro 10 giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto, gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione. Il preavviso di rigetto interrompe i termini per la conclusione del procedimento che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dallo scadere del termine dato per la presentazione delle stesse. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nelle motivazioni del provvedimento finale.
8. Nel caso che la richiesta di occupazione sia finalizzata alla realizzazione di impianti o manufatti di qualsiasi genere compreso, tende, vetrinette, passi carrai o accessi a raso, l'ufficio **Patrimonio competente** rilascerà, al competente Ufficio Urbanistica, entro il termine previsto nel comma 3 del presente articolo, un parere preliminare in merito alla possibilità di concedere il suolo pubblico richiesto. Il provvedimento definitivo di

concessione di suolo pubblico verrà adottato una volta acquisito il necessario titolo abilitante dal punto di vista urbanistico/edilizio.

9. L'istruttoria delle domande da parte del responsabile del procedimento seguirà l'ordine cronologico di arrivo all'ufficio protocollo dell'Ente. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività, determinati con atto d'indirizzo della Giunta Comunale o dell'Assessore competente.

Art. 7

Rilascio della concessione

1. L'atto di concessione è rilasciato, *facendo salvi i diritti di terzi*, previo versamento da parte del richiedente del canone di occupazione, come determinato dal Responsabile dell'ufficio Tributi, degli oneri a titolo di rimborso spese, diritti di istruttoria, ed altri oneri previsti dalla legge. Le concessioni per passi ed accessi carrabili sono rilasciate al solo proprietario e nel caso di condomini all'amministratore ai sensi dell'art. 1131 del c.c.
2. Il rilascio di concessione di suolo pubblico finalizzata all'integrazione di una attività commerciale o ricettiva, svolta prevalentemente in locali fissi (suolo pubblico con ubicazione di tavoli e sedie per attività di ristorazione e bar, suolo pubblico per esposizioni di merce per attività commerciali, ecc.) ad esclusione delle concessioni rilasciate per esposizioni di merce sulle pareti di proprietà privata con ingombro su suolo pubblico e di quelle attività che rientrano nelle previsioni del Titolo X del D.lg 114/98 e sm.i. - *Commercio al dettaglio su aree pubbliche* - obbliga il titolare della concessione, a presentare all'Ufficio Commercio Comunale, richiesta o comunicazione di ampliamento della superficie di vendita del proprio esercizio.
3. Il rilascio o il rinnovo di una concessione può avvenire solo se il titolare della concessione non ha, nei confronti della Pubblica Amministrazione, debiti certi, liquidi ed esigibili relativi all'oggetto del presente Regolamento e, in caso di dilazione, se i pagamenti rateali sono regolari.

Art. 8

Contenuto della concessione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere:
 - a. elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa;
 - b. codice fiscale o partita I.V.A.;
 - c. indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
 - d. tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri (mq, ml, mc);
 - e. durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
 - f. prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
 - g. espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
 - h. presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.

Art. 9
Obblighi del titolare del provvedimento

Al titolare del provvedimento di concessione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:

- a. limitare l'occupazione allo spazio od aree concessionate;
- b. non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 13 del presente regolamento;
- c. utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
- d. eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio od aree occupate;
- e. risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
- f. provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
- g. provvedere al versamento del Canone dovuto relativamente alla concessione non ritirata entro il termine dell'occupazione ivi indicato;
- h. osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
- i. tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
- j. conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;
- k. comunicare al Settore Finanziario ed al Settore Tecnico – Ufficio Patrimonio, la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante nell'eventualità che la stessa non comporti modifica del titolo concessorio;
- l. provvedere tempestivamente a richiedere la variazione del titolo concessorio all'Ufficio patrimonio che a suo tempo rilasciò l'atto in caso di:
 - o nomina nuovo legale rappresentante o amministratore condominiale nel caso in cui lo stesso sia intestatario del titolo concessorio;
 - o modifica della ragione sociale o denominazione sociale della società;
 - o modifica della denominazione dell'Associazione e/o del suo rappresentante nel caso di associazioni non riconosciute ai sensi dell' art. 36 del Codice Civile;
- n. restituire l'originale dell'atto di concessione nel caso di rinuncia, cessione, revoca, decadenza del provvedimento stesso.

Art. 10
Revoca o sospensione della concessione

1. Il provvedimento di concessione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario da effettuare nei termini di legge.
2. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine la

- Direzione competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.
3. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
 4. Nel caso di revoca per pubblico interesse il titolare della concessione deve restituire all'Ufficio Patrimonio l'originale del provvedimento medesimo ;
 5. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al comma 1) l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione fino ad un massimo di 3 giorni senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del Canone o qualsiasi altra forma d'indennizzo. Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre il termine predetto, al titolare dell'autorizzazione o concessione sarà rimborsato, senza interessi, il Canone corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti tale limite.
 6. Le reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione e nel presente regolamento comportano, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative, la sospensione e la successiva decadenza della concessione. In particolare:
 - la seconda violazione contestata nel corso dello stesso anno solare, comporta la sospensione della concessione per un periodo di 20 giorni. La terza violazione contestata nello stesso anno solare comporta la decadenza definitiva della concessione come stabilito nel successivo art. 12 del presente regolamento.
 - Per le concessioni pluriennali, negli anni solari successivi a quello in cui è stata disposta l'eventuale sospensione della concessione ai sensi del comma precedente, ogni violazione accertata comporterà la successiva sospensione della concessione per un periodo di 20 giorni e la decadenza definitiva della concessione alla terza violazione accertata.
 7. Il formale provvedimento di sospensione e/o revoca, dovrà essere preceduto, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. , dalla comunicazione di "preavviso di sospensione e/o revoca " della concessione. Entro 10 giorni dal ricevimento del preavviso, gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da idonea documentazione. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nelle motivazioni del provvedimento finale.
 8. Il provvedimento finale è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.

Art. 11 Rinuncia all'occupazione

1. Il titolare dell'atto di concessione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta alla Direzione Comunale che a suo tempo rilasciò il provvedimento e al competente Settore Finanziario Comunale. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione .
2. La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione. Nel caso di rinuncia all'occupazione da parte di operatori su area pubblica (per l'ex commercio ambulante) il Canone è computato fino alla data di rinuncia risultante dagli atti emessi dalla competente Direzione Comunale. Non si dà luogo però a rimborsi per i versamenti comunque effettuati.
3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al punto 1) avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista

nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento restituirà, contestualmente alla comunicazione, all'Ufficio **Patrimonio** competente l'originale del provvedimento, ed avrà diritto al rimborso del Canone, senza interessi, e dell'eventuale deposito cauzionale già versato, rimborso che sarà attivato direttamente dal Settore Finanziario Comunale.

Art. 12 Decadenza della concessione

1. Il titolare della concessione incorre nella decadenza del provvedimento, dichiarata dal Responsabile dell'Ufficio **Patrimonio competente**, nei seguenti casi:
 - a. Dopo la terza violazione alle prescrizioni previste nell'atto di concessione e nel presente regolamento, accertate nel corso dello stesso anno solare, dagli agenti di Polizia Municipale;
 - b. in caso di mancato pagamento del Canone, previa comunicazione da parte del Settore Finanziario Comunale;
 - c. per uso improprio dell'occupazione o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge o regolamento vigenti;
 - d. per la realizzazione, sull'area in concessione, di impianti, manufatti ed opere di qualsiasi genere, senza le prescritte autorizzazioni e/o permessi previsti dalle leggi in materia;
 - e. nel caso di subconcessione;
 - f. quando, senza giustificato motivo, non si avvalga per le occupazioni permanenti entro 30 giorni dalla data di rilascio e per quelle temporanee entro 5 giorni dalla data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento di concessione accordatagli.
2. La decadenza del provvedimento di concessione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo concessionato né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo.
3. Il formale provvedimento di decadenza, dovrà essere preceduto, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., dalla comunicazione di "preavviso di decadenza" della concessione. Entro 10 giorni dal ricevimento del preavviso, gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da idonea documentazione. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nelle motivazioni del provvedimento finale.
4. Il provvedimento finale è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità

Art. 13 Nuova concessione o Voltura per subentro

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale per cui non è consentito l'istituto della **subconcessione**; Il titolare di concessione permanente, può autorizzare, **a titolo gratuito e previo Nulla Osta dell'Ufficio patrimonio competente**, l'utilizzo a terzi del suolo in concessione, per un periodo limitato (non superiore a mesi sei nel corso dello stesso anno solare) e in casi di accertata emergenza o pubblica utilità. All'istanza di Nulla Osta dev'essere allegata relazione descrittiva dell'uso che si intende autorizzare e le cause di emergenza e/o pubblica utilità da cui deriva la necessità di autorizzare l'utilizzo del suolo in concessione, i dati personali dei terzi a cui si vuole concedere l'utilizzo del suolo, il periodo oggetto dell'autorizzazione.
2. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di

- voltura al Responsabile dell'Ufficio **Patrimonio competente** e al Responsabile del Settore Finanziario. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente nonché copia dei provvedimenti che attestino il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione.
3. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente può produrre, in alternativa alla richiesta di voltura di cui al comma 2 del presente articolo, apposita domanda di nuova concessione al Responsabile dell'Ufficio **Patrimonio competente**, con le modalità di cui all'art. 5 del presente regolamento. Tale domanda dovrà contenere, in aggiunta alla documentazione prevista nell'art. 5 del presente regolamento, anche gli estremi del provvedimento di concessione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente nonché copia dei provvedimenti che attestino il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione.
 4. Sia la domanda di Voltura che quella di nuova concessione, deve essere prodotta entro 30 giorni dal trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione.
 5. Il rilascio del provvedimento di concessione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo è obbligato, a restituire all'Ufficio **Patrimonio competente**, ai sensi dell'art. 8, lett. "n", l'originale del provvedimento di cui era titolare, senza diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato o dovuto per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.
 6. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione quale parte cedente.
 7. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso. In tale caso il Canone dovrà essere versato entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta di subingresso.

Art. 14 **Rinnovo della concessione**

1. Il titolare dell'atto di concessione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta all'Ufficio **Patrimonio competente** evidenziando anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare e dovrà, limitatamente alle occupazioni permanenti, dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni:
 - di aver assolto agli oneri relativi all'occupazione di suolo pubblico;
 - che le modalità e le caratteristiche qualitative e quantitative dell'occupazione non sono modificate rispetto a quelle contenute nell'atto concessorio da rinnovare;
 - che sulle aree oggetto di concessione non insistono e non sono stati realizzati impianti, manufatti ed opere di qualsiasi genere, senza le prescritte autorizzazioni e/o permessi previsti dalle leggi in materia o, in alternativa, che per le opere realizzate abusivamente, è stata presentata istanza di condono edilizio (indicare legge di riferimento, data di presentazione e protocollo di riferimento);
2. La domanda di cui al comma 1 dovrà essere prodotta almeno 90 giorni lavorativi prima della scadenza se l'occupazione è permanente ed almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza se temporanea.

3. La concessione verrà rinnovata, previa acquisizione secondo quanto previsto nell'art. 6 del presente regolamento, del Nulla Osta dell'ANAS (solo per rinnovi di concessioni insistenti sulla traversa interna della S.S. 163 Amalfitana), con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento di rinnovo.
4. Non si dà corso al rinnovo della concessione qualora non risultino assolti tutti gli adempimenti di cui ai comma 1 e 2 e qualora siano intervenute modifiche normative e/o regolamentari che non consentono il rinnovo delle concessioni a suo tempo rilasciate.
5. Nel caso in cui il concessionario intenda rinnovare il provvedimento in scadenza apportando modifiche e/o integrazioni alle caratteristiche qualitative e quantitative dell'occupazione, dovrà inoltrare istanza di nuova concessione secondo quanto previsto nell'art. 5 del presente regolamento.
6. ***il rinnovo di una concessione può avvenire solo se il titolare della concessione non ha, nei confronti della Pubblica Amministrazione, debiti certi, liquidi ed esigibili relativi all'oggetto del presente Regolamento e, in caso di dilazione, se i pagamenti rateali sono regolari.***
7. **Non si dà corso al rinnovo, totale o parziale, di tutte quelle concessioni che prevedono occupazioni di suolo pubblico in contrasto con diritti di terzi sopravvenuti nel corso della naturale durata della concessione di cui si richiede il rinnovo**

Art. 15

Occupazioni particolari di suolo pubblico temporaneo

1. Con il presente articolo vengono disciplinate le seguenti occupazioni temporanee:
 - a. Occupazioni in occasione di feste, sagre e manifestazioni sportive e culturali;
 - b. Occupazioni per scopi filantropici;
 - c. Occupazioni per manifestazioni politiche e sindacali;
 - d. Occupazioni per riprese fotografiche e cinematografiche;
 - e. Occupazioni per l'installazione di impalcature e delimitazioni di cantieri edili.
 - f. Occupazioni d'urgenza;
2. La domanda per l'occupazione di suolo pubblico di cui alle lettere a, b, c, d, e, del precedente comma vanno presentate in carta legale al Comando di Polizia Municipale, 10 giorni prima dell'effettiva occupazione. Essa deve contenere a pena d'improcedibilità:
 - *generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;*
 - *se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;*
 - *indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;*
 - *individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;*
 - *misura dell'occupazione;*
 - *durata e modalità d'uso dell'occupazione;*
 - *dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento.*
 - *Titolo abilitante (DIA e/o Permesso a Costruire) per la realizzazione delle opere edili legate alla richiesta di occupazione per l'installazione di impalcature e delimitazioni di cantieri.*
3. Il Comando di Polizia Municipale, ricevuta la domanda di occupazione di suolo pubblico, richiede al Settore Finanziario apposita nota contenente la determinazione dell'importo da

pagare a titolo di canone e rilascia l'autorizzazione, previa consegna di attestazione di pagamento, mediante l'apposizione di un visto sulla stessa domanda.

4. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo. In tali situazioni d'urgenza l'interessato ha l'obbligo di:
 - a. *adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;*
 - b. *dare immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione al Comando di Polizia Municipale via fax o a mezzo telegramma o fonogramma, dell'occupazione effettuata.*
 - c. *presentare la domanda di cui al comma 2 del presente articolo per il rilascio dell'atto di autorizzazione in sanatoria entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.*
5. Il Comando di Polizia Municipale provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma precedente .

Art. 16

Occupazioni particolari di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico permanente

Con il presente articolo vengono disciplinate le seguenti occupazioni particolari di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico permanente:

- *Passi carrabili;*
- *Accessi a raso;*
- *Installazione di tende e di vetrinette;*
- *Occupazione di sottosuoli pubblici con locali tecnici, intercapedini e locali accessori;*
- *Occupazione di suolo pubblico con manufatti edilizi di carattere temporaneo e stabile.*

16.1 Passi carrabili

Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione deve produrre apposita richiesta come prevista dall'art. 5 del presente regolamento. Il termine per la definizione del Procedimento Amministrativo, per l'istruttoria delle domande e la conclusione del procedimento stesso, è definito nell'art. 6 del presente regolamento. Il cartello segnaletico di divieto di sosta per tutti i passi carrabili dovrà essere quello previsto dalle vigenti norme del Codice della Strada (art. 22 c.3 D.Lgs. 30.4.92, n.285 - Art. 120 Figura II 78 del D.P.R. 16.12.92, n.495) e sarà fornito dal comando di Polizia Municipale all'atto del rilascio della Concessione di suolo pubblico previo pagamento, a titolo di rimborso spese, del costo di acquisto dello stesso. Per i passi carrabili ad uso cantiere si applica la disciplina delle occupazioni

permanenti in caso di occupazione non inferiore all'anno. Per quelli di durata inferiore all'anno vige la normativa delle occupazioni temporanee.

16.2 Accessi a raso

Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'utilizzazione di tale accesso a raso è sempre consentita. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni, deve produrre apposita richiesta come previsto per i Passi Carrai.

16.3 Installazione di tende e vetrinette

E' consentito il rilascio di occupazioni permanenti di suolo e soprassuolo pubblico per l'installazione di tende e vetrinette nei limiti previsti dal vigente "Piano delle Insegne, della pubblicità e delle pubbliche affissioni" o da specifiche norme di settore. In particolare l'ufficio Patrimonio competente rilascerà, al competente Ufficio Urbanistica, un parere preliminare in merito alla possibilità di concedere il suolo o soprassuolo pubblico richiesto. Il provvedimento definitivo di concessione di sottosuolo pubblico verrà adottato una volta acquisito il necessario titolo abilitante dal punto di vista urbanistico/edilizio.

16.4 Occupazione di sottosuoli pubblici con locali tecnici, intercapedini e locali accessori

E' consentito il rilascio di **nuove** occupazioni permanenti di sottosuoli pubblici che prevedono la realizzazione di manufatti finalizzati alla creazione di intercapedini, locali tecnici e locali accessori di fabbricati esistenti, nei limiti previsti dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. Comunale vigente, delle norme edilizie e urbanistiche vigenti a carattere nazionale e regionale e nei limiti del D.Lgs 42/2004. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione deve produrre apposita richiesta come prevista dall'art. 5 del presente regolamento. Il termine per la definizione del Procedimento Amministrativo, per l'istruttoria delle domande e la conclusione del procedimento stesso, è definito nell'art. 6 del presente regolamento. In particolare l'ufficio Patrimonio competente rilascerà, al competente Ufficio Urbanistica, entro il termine previsto nel comma 3 dell'art. 6 del presente regolamento, un parere preliminare in merito alla possibilità di concedere il sottosuolo pubblico richiesto. Nel caso che la richiesta di concessione preveda la realizzazione di locali tecnici e locali accessori il parere preliminare da parte dell'ufficio Patrimonio competente viene rilasciato previa delibera d'indirizzo della Giunta Comunale. Il provvedimento definitivo di concessione di sottosuolo pubblico verrà adottato una volta acquisito il necessario titolo abilitante dal punto di vista urbanistico/edilizio. La concessione avrà durata di massimo ventinove anni eventualmente rinnovabile. I volumi tecnici ed accessori, realizzati a cura e spese del concessionario, dovranno essere accatastati come locali di proprietà comunale. Allo scadere della concessione, salvo eventuale rinnovo, il concessionario dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. L'Amministrazione comunale, in alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, può decidere il mantenimento dei manufatti realizzati da utilizzare per pubblica utilità. Il Concessionario, prima del ritiro della concessione, dovrà sottoscrivere, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, apposito atto di non indennizzabilità che tenga indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i danni che i nuovi locali realizzati possono eventualmente subire per cause derivanti da rotture di sottoservizi ubicati sotto le

aree pubbliche, da infiltrazioni provenienti dalle aree pubbliche e dai sottostanti terrapieni e per qualsiasi altra causa derivante dalle limitrofe proprietà comunali.

I manufatti da realizzare al di sotto delle aree pubbliche dovranno essere progettati in modo da garantire la stabilità delle aree soprastanti e limitrofe. Il concessionario dovrà inoltrare, entro 30 giorni dall'avvenuta ultimazione dei lavori, apposito certificato di collaudo statico delle strutture con assunzione di responsabilità sulla stabilità delle aree soprastanti e limitrofe al manufatto realizzato, redatto e sottoscritto da tecnico abilitato all'esercizio della professione. **E' fatto assolutamente divieto** di modificare, con o senza opere, la destinazione d'uso dei locali realizzati. **Il mancato inoltro del certificato di collaudo e/o il cambio di destinazione d'uso dei locali realizzati, comporterà la revoca della concessione. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino del sottosuolo occupato. Decorso inutilmente tale termine la Direzione competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione.**

Per ragioni di ordine pubblico si introduce il divieto speciale di nuove concessioni all'uso del sottosuolo pubblico, ad esclusione delle concessioni per la realizzazioni di intercapedini necessarie alla salvaguardia delle proprietà esistenti e legittimamente edificate, secondo le modalità dei precedenti commi, nelle sole seguenti ipotesi: :

- 1.Occupazione parziale o totale di sottostrada carrabile;
- 2.Occupazione parziale o totale di sottosuolo pubblico in tutte le piazze di Positano e frazioni;

Nella fase istruttoria del procedimento di rilascio delle concessioni, per le ipotesi ammesse, dovranno comunque rispettarsi le seguenti prescrizioni:

- Distanza di almeno 2 metri tra il piano di calpestio della strada o suolo pubblico interessato e l'estradosso della soletta del manufatto da realizzare;
- Fermo restando il limite di cui al punto precedente, in caso di presenza di sottoservizi già ubicati nel sottosuolo, l'estradosso della soletta del manufatto da realizzare dovrà essere posto ad almeno un metro al di sotto dell'ultima tubazione presente;

E' possibile regolarizzare con efficacia sanante, ai soli fini strettamente patrimoniali connessi all'indennità dovute in ragione dell'occupazione senza titolo, quei manufatti già esistenti nel sottosuolo pubblico all'atto della pubblicazione del presente Regolamento.

Lo speciale procedimento di regolarizzazione/sanante viene disciplinato nel presente capitolato al dichiarato fine di assoggettare a regime legale, situazioni di fatto che comunque non sono state tollerate dalla Pubblica Amministrazione. Allo scopo i soggetti realizzatori di manufatti edificati nel sottosuolo comunale ~~dovranno presentare, nel termine perentorio di 120 gg dall'affissione del relativo avviso pubblico, potranno presentare~~ al protocollo dell'Ente apposita istanza, ~~secondo il modello predisposto dall'Amministrazione,~~ per conseguire, come detto, la mera regolarizzazione patrimoniale della loro condizione di occupanti senza titolo; sul punto ~~si precisa e si dichiara il carattere perentorio del termine assegnato per la presentazione della domanda e, inoltre,~~ si dichiara l'assoluta indifferenza di tale procedimento sanante rispetto al diverso e parallelo procedimento di sanatoria/condono che, comunque deve sussistere all'atto della presentazione

dell'istanza e che riveste natura pregiudiziale rispetto a quest'ultima, nel senso che l'ammissione al pagamento dell'importo dovuto a titolo di occupazione senza titolo non fa sorgere alcun diritto soggettivo, interesse legittimo o di fatto nonché aspettativa di diritto rispetto all'esito del pregiudiziale e contestuale procedimento di sanatoria/condono

L'istanza di regolarizzazione/sanante dovrà contenere come requisiti essenziali la relazione asseverata da parte di tecnico abilitato all'esercizio della professione nella quale dichiarerà, sotto la propria responsabilità:

- L'indicazione dei titoli edilizi abilitativi (Licenza, Autorizzazione o Concessione edilizia) rilasciati per la realizzazione dell'opera o, in alternativa, l'indicazione dell'eventuale istanza di condono edilizio inoltrata per la sanatoria dell'opera realizzata abusivamente, ovvero la domanda di accertamento di conformità presentata per i medesimi interventi la dove ne ricorrono i presupposti;
- Laddove ne ricorrano le condizioni, il tecnico di parte, dovrà e potrà argomentare l'origine storica del manufatto in funzione di una preesistenza dello stesso rispetto alla realizzazione postuma del bene pubblico sovrastante.

E' possibile regolarizzare con efficacia sanante patrimoniale di manufatti già esistenti nel sottosuolo pubblico determinano, a carico del richiedente, l'obbligo di corrispondere:

- Una indennità, per la durata accertata dell'occupazione e comunque per un periodo retroattivo non superiore a cinque anni decorrenti dalla data di inoltro dell'istanza di regolarizzazione, pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentato del 30%. Sull'indennità si applicano gli interessi legali;
- Una sanzione amministrativa pecuniaria, di importo non inferiore all'indennità come sopra determinata, senza interessi, né superiore al doppio, calcolata in misura ridotta come previsto dall'art. 16 della L. 689/81 e s.m.i.

Essendo vietato, ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, l'istituto della subconcessione, l'istanza di regolarizzazione sanante dev'essere inoltrata dall'occupante di fatto o dal titolare delle attività a cui è legato il manufatto con l'indicazione dell'uso a cui è adibito il manufatto stesso

16.5 Occupazione di suolo pubblico con manufatti edilizi di carattere temporaneo e stabile.

E' consentito il rilascio di nuove concessioni permanenti e temporanee per occupazioni di suolo pubblico che prevedano la realizzazione di manufatti edilizi a carattere stabile o stagionale nei limiti previsti dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. Comunale vigente, delle norme edilizie e urbanistiche vigenti a carattere nazionale e regionale e nei limiti del D.Lgs 42/2004. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione deve produrre apposita richiesta come prevista dall'art. 5 del presente regolamento. Il termine per la definizione del Procedimento Amministrativo, per l'istruttoria delle domande e la conclusione del procedimento stesso, è definito nell'art. 6 del presente regolamento. In particolare l'ufficio **Patrimonio competente** rilascerà, al competente Ufficio Urbanistica, un parere preliminare

in merito alla possibilità di concedere il suolo pubblico. Tale sub procedimento, in ragione del dato temporale riferito al termine massimo di concessione del suolo, verrà articolato attraverso la previa acquisizione di una delibera da parte del Consiglio Comunale funzionalmente competente, in materia di atti di disposizione del patrimonio immobiliare. Il provvedimento definitivo di concessione di suolo pubblico verrà adottato una volta acquisito il necessario titolo abilitante dal punto di vista urbanistico/edilizio e la relativa concessione avrà durata di massimo ventinove anni eventualmente rinnovabile.

Per le richieste di concessione dirette alla realizzazione di manufatti a carattere stagionale (massimo sei mesi d'installazione all'anno), la disponibilità dell'area viene determinata in via preventiva dal responsabile del Servizio Patrimonio competente previa delibera d'indirizzo del Giunta Comunale, la conseguente concessione, presuppone il preventivo ed ulteriore rilascio del titolo edilizio. La relativa concessione dell'area potrà essere sia temporanea (durata inferiore all'anno) che permanente con durata massima di sette anni eventualmente rinnovabile. Allo scadere della concessione, salvo eventuale rinnovo, il concessionario dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. L'Amministrazione comunale, in alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, può decidere il mantenimento dei manufatti realizzati da utilizzare per pubblica utilità.

Il concessionario dovrà inoltrare, entro 30 giorni dall'avvenuta ultimazione dei lavori, apposito certificato di collaudo statico delle strutture redatto e sottoscritto da tecnico abilitato all'esercizio della professione. **E' fatto assolutamente divieto** di modificare, con o senza opere, la destinazione d'uso dei locali realizzati. **Il mancato inoltro del certificato di collaudo e/o il cambio di destinazione d'uso dei locali realizzati, comporterà la revoca della concessione. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino del sottosuolo occupato. Decorso inutilmente tale termine la Direzione competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione.**

E' fatto divieto di concedere l'uso di suolo pubblico, per le tipologie di occupazioni sopraccitate, nei seguenti casi:

1. Occupazione parziale o totale di carreggiata stradale e/o strada pedonale;
2. Occupazione parziale o totale di suolo pubblico in tutte le piazze di Positano e frazioni;

E' possibile regolarizzare la posizione patrimoniale di manufatti già esistenti su suolo pubblico, secondo quanto previsto al punto 16.4 del presente regolamento.

16.6 RICHIESTE DI DISPONIBILITA' DELLE AREE nelle istanze di Condono edilizio per la sanatoria di manufatti abusivi realizzati su spazi ed aree pubbliche e relativi sottosuoli e soprassuoli

Per le istanze di Condono Edilizio, inerenti la sanatoria di manufatti abusivi realizzati su spazi ed aree pubbliche e nei relativi sottosuoli e soprassuoli, la disponibilità dell'area viene determinata dal responsabile del Servizio Patrimonio competente previa delibera d'indirizzo del Giunta Comunale. La disponibilità alla concessione dell'area pubblica non potrà avere durata superiore ad anni 29 eventualmente rinnovabile.

Essendo vietato, ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, l'istituto della subconcessione, la disponibilità del suolo, potrà essere rilasciata a condizione che il richiedente dichiari, sotto la propria responsabilità, che il manufatto realizzato abusivamente su suolo pubblico, è direttamente utilizzato o, legato ad attività di cui lo stesso è titolare.

Art. 17

Criteria di assegnazione spazi pubblici in particolari aree del territorio comunale

Con il presente articolo vengono disciplinate le modalità di assegnazione di spazi pubblici in particolari aree del territorio comunale e vengono indicate le aree sulle quali, per motivazione di pubblico interesse, non è consentito il rilascio di nessun tipo di provvedimento di concessione, permanente e temporanea, di suolo pubblico ad esclusione delle concessioni per l'installazione di impalcature di cantiere così come disciplinate nell'art. 15 del presente Regolamento. In particolare vengono disciplinate le seguenti aree :

- Via dei Mulini dal civico n° 26 alla scala di accesso alla P.zza Flavio Gioia ;
- P.zza Flavio Gioia
- P.zza del Saracino;
- Via del Saracino;
- Via Rampa Teglia;
- Via Regina Giovanna;
- P.zza A. Vespucci;
- P.zza Chiesa Nuova;
- P.zza Bellina;
- ~~P.zza Cappella di Montepertuso;~~
- P.zza della Pace di Montepertuso;
- P.zza della Chiesa di Nocelle

17.1 Via dei Mulini dal civico n° 26 alla scala di accesso alla P.zza Flavio Gioia

Sulla via dei Mulini, dal civico n° 26 alla scala di accesso alla P.zza Flavio Gioia, è possibile rilasciare concessioni di suolo pubblico solo al limite del lato destro in discesa verso la spiaggia, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- I proprietari o detentori o titolari delle attività commerciali presenti sul lato destro della Via dei Mulini, dal civico n° 26 alla scala di accesso alla P.zza Flavio Gioia, possono richiedere la concessione delle aree

pubbliche fronteggianti le loro attività in qualsiasi periodo dell'anno. Per tali istanze è possibile il rilascio dei provvedimenti concessori con i seguenti limiti:

- **suolo pubblico:** massima profondità dal filo muro (superficie a terra) = 0,50 metri ;
massima larghezza (superficie a terra) = larghezza dell'ingresso + 1,00 metro lato destro dell'ingresso + 1,00 metro lato sinistro dell'ingresso;
- **soprasuolo pubblico:** altezza minima: da valutare volta per volta;
profondità massima: da valutare volta per volta;
larghezza massima: non superiore alla massima larghezza di superficie a terra concedibile;

Sono fatte salve le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

- Fuori dai casi definiti dal punto precedente, il Responsabile dell'Ufficio Patrimonio potrà rilasciare sull'area in questione, **un numero di concessioni non superiore ad otto**, con i seguenti limiti:
 - *La richiesta di autorizzazione può essere inoltrata solo da coloro i quali dichiarino, sotto la propria responsabilità, **di voler esporre**, prodotti del loro ingegno creativo come disciplinato dalla dalle norme vigenti in materia; la vendita di tali prodotti è consentita solo nel rispetto delle norme e delle autorizzazioni sul commercio e delle relative norme fiscali. Resta a totale carico del concessionario la responsabilità per il mancato rispetto delle sopraccitate norme.*
 - *Le concessioni vengono rilasciate per una durata triennale e per un orario definito dalle 10.00 alle 21.00;*
 - *Gli interessati dovranno fare richiesta entro e non oltre il primo Marzo ~~di ogni anno~~ dell'anno di scadenza delle concessioni in essere. In caso di revoca e/o rinuncia si provvederà alla riassegnazione del posto procedendo cronologicamente rispetto alle istanze presentate nell'anno di riferimento durante il quale si è verificata la rinuncia e/o la revoca della concessione ;*
 - *Si provvederà al rilascio delle concessioni, istruendo cronologicamente prima le istanze dei vecchi concessionari; nel caso di posti ancora disponibili si procederà ad istruire, sempre rispettando il criterio cronologico, le ulteriori istanze;*
 - *La concessione è personale ed è indispensabile l'identificazione a mezzo di tesserino con foto, vistato dagli uffici comunali competenti; lo svolgimento dell'attività non esercitata dal titolare della concessione, accertata da pubblico ufficiale, comporta la revoca della stessa;*
 - *Gli spazi dati in concessione non potranno avere dimensioni superiori a **2 metri x 0,50 metri (superficie a terra)** rispettando, nell'individuazione materiale degli spazi sul posto, un distanza minima, su ambo i lati degli attuali ingressi esistenti sul muro di delimitazione del lato destro della via dei Mulini, di metri due.*

Nell'ambito dello spazio dato in concessione gli oggetti mobili non potranno avere una sporgenza superiore a 30 centimetri rispetto alla linea di delimitazione del muro perimetrale.

17.2 P.zza Flavio Gioia, P.zza Chiesa Nuova, P.zza Bellina e P.zzale della Pace di Montepertuso, P.zza della Chiesa di Nocelle

Al fine di assicurare il rispetto degli elementi storici, artistici, monumentali, religiosi ed ambientali che caratterizzano le aree sopraccitate, è fatto **assoluto divieto** di rilasciare qualsiasi concessione, permanente e temporanea, di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rilasciare su tali aree, specifiche autorizzazioni, a titolo gratuito per:

- Occupazioni con tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche o sindacali ed occupazioni, da chiunque effettuate, in occasioni di manifestazioni politiche, sindacali, di categoria, culturali, sportive o religiose;
- Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie e occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate esclusivamente in occasione di festività natalizie (dal 1° dicembre al 7 gennaio) e pasquali (8 giorni prima della Pasqua e 2 giorni successivi alla stessa) e delle seguenti festività civili o religiose: 25 aprile, 1 maggio, 24 giugno, 15 agosto, 1 novembre.

L'Amministrazione Comunale, con apposita delibera di G.C., si riserva altresì la facoltà di rilasciare su tali aree, specifiche autorizzazioni temporanee, a titolo oneroso, per l'occupazioni in occasioni di feste private per specifiche cerimonie.

Le autorizzazioni vengono rilasciate, a norma dell'art. 15 del presente Regolamento, direttamente dal Comando di Polizia Municipale previo atto d'indirizzo della Giunta Comunale o dell'Assessore Competente.

17.3 P.zza del Saracino, Via del Saracino, Via Regina Giovanna, Via del Brigantino, P.zza Amerigo Vespucci e Via Rampa Teglia (scendendo fino al civico 6 lato destro e al civico 17 lato sinistro)

Al fine di assicurare la vivibilità e la sicurezza di tali aree, caratterizzate da standards dimensionali limitati e, soprattutto nel periodo estivo, da un flusso turistico elevatissimo, è fatto **assoluto divieto** di rilasciare nuove concessioni, temporanee o permanenti di suolo pubblico ad esclusione di quelle richieste dai proprietari o detentori o titolari delle attività commerciali presenti nei fabbricati ivi ubicati. Per l'ipotesi di pluralità di richieste dirette a conseguire l'autorizzazione all'occupazione per la medesima area, ragioni di trasparenza di equità e ragionevolezza porteranno a privilegiare i soggetti che per primi avranno presentato la relativa istanza, in attuazione del cosiddetto principio cronologico; tale principio potrà essere derogato su specifico atto d'indirizzo della Giunta Comunale che ne indicherà presupposti e requisiti, laddove il soggetto istante si presenti come portatore di interessi diffusi e collettivi,

legalmente riconosciuti, e per promuovere le relative iniziative. Inoltre ulteriore criterio derogatorio al principio cronologico potrà essere individuato, nel caso concreto e previo atto d'indirizzo della Giunta Comunale, in presenza di domande di occupazione che limitino il sacrificio sopportato dalla collettività in ragione dell'asservimento temporaneo dell'area pubblica, facendo applicazione del principio civilistico del cosiddetto "del minor aggravio" sancito in materia di servitù.

17.4 Via Rampa Teglia (scendendo dal civico 6 lato destro e dal civico 17 lato sinistro)

Al fine di assicurare il rispetto degli elementi storici, artistici, ed ambientali che caratterizzano l'area sopraccitata, è fatto **assoluto divieto** di rilasciare qualsiasi concessione, permanente e temporanea, di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico.

17.5. P.zza Cappella di Montepertuso

~~Al fine di assicurare il rispetto degli elementi storici, artistici, monumentali, ed ambientali che caratterizzano l'area sopraccitata, è fatto **assoluto divieto** di rilasciare qualsiasi nuova concessione, permanente e temporanea, di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico. E' consentito il rinnovo delle concessioni esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, purchè le stesse non contrastino con sopraggiunti atti normativi nazionali e regionali e sopraggiunti interessi pubblici che impongono la restituzione delle aree occupate alla collettività.~~

Art. 18 Occupazioni Abusive

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazione revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattasi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive, altresì, anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 18 comma 2 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza. E' inoltre considerata abusiva l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione.
2. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di qualsiasi genere di carattere stabile mentre le occupazione abusive effettuate senza impianti o manufatti di qualsiasi genere di carattere stabile sono considerate temporanee.
3. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
4. Le occupazioni abusive permanenti sono computate, ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni, dal giorno d'installazione degli impianti o dei manufatti di qualsiasi genere di carattere stabile.
5. Le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione, redatto da pubblico ufficiale, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere:

- a. Per occupazioni abusive permanenti, una indennità, per la durata accertata dell'occupazione e comunque per un periodo retroattivo non superiore a cinque anni decorrenti dalla data del verbale di contestazione, pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentato del 30%. Sull'indennità si applicano gli interessi legali.
 - b. Per le occupazioni abusive temporanee, una indennità, per un periodo come determinato al punto 2 del presente articolo, pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentato del 30%. Sull'indennità si applicano gli interessi legali.
 - c. Una sanzione amministrativa pecuniaria, di importo non inferiore all'indennità come sopra determinata, senza interessi, né superiore al doppio. Il contravventore può avvalersi della facoltà di eseguire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta come previsto dall'art. 16 della L. 689/81 e s.m.i.
 - d. Le sanzioni stabilite dal nuovo codice della strada, qualora ne ricorrano i presupposti.
 - e. Le sanzioni stabilite dagli artt. 22 e 29 del .Lgs. 31.03.1998 n° 114 e s.m.i. qualora ne ricorrano i presupposti.
4. Le indennità e le sanzioni previste alle lettere a), b) e d) del precedente punto sono rimosse mediante versamento sul conto corrente postale n° 18989848 intestato al Comune di Positano – Servizio Tesoreria. La sanzione di cui alla lettera c) del precedente punto, è riscossa mediante versamento sul conto corrente postale n° 18343848 intestato a Comune di Positano – Servizio Contravvenzioni.

Art. 19

Procedimento di accertamento delle occupazioni abusive

1. Occupazioni abusive temporanee:

- L'occupazione abusiva realizzata con beni mobili di facile rimozione è accertata dal personale del Comando di Polizia Municipale, che svolge anche l'attività di Polizia Annonaria, che procede, contestualmente alla contestazione dell'abuso, all'irrogazione dell'indennità e delle sanzioni di cui al punto 3 dell'art. 18 del presente Regolamento. Il Pubblico Ufficiale dispone la rimozione Ad Horas dell'occupazione abusiva e/o alla confisca delle attrezzature e della merce oggetto di occupazione abusiva, qualora ricorrano i termini e le condizioni di cui all'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 114/98 e s.m.i..
- L'occupazione abusiva realizzata con beni mobili di difficile rimozione è accertata dal personale del Comando di Polizia Municipale, che procede, contestualmente alla contestazione dell'abuso, a disporre la rimozione dell'occupazione abusiva entro un termine congruo in considerazione della tipologia di occupazione accertata. Al termine del periodo assegnato per la rimozione dell'occupazione abusiva, il personale del Comando di Polizia Municipale, accerta l'avvenuta rimozione dell'occupazione e provvede all'irrogazione dell'indennità e delle sanzioni di cui al punto 3 dell'art. 18 del presente Regolamento facendo riferimento alla data di avvenuta rimozione. Qualora l'occupante abusivo non abbia provveduto nei termini assegnati alla rimozione dell'occupazione, gli Agenti di Polizia Municipale predispongono

apposito verbale di non ottemperanza da trasmettere, entro il giorno successivo all'accertamento, al Responsabile dell'Ufficio **Patrimonio competente** che provvederà a predisporre la rimozione d'ufficio dei beni, senza assumerne il deposito, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne dovessero derivare. Al momento della rimozione d'ufficio il Comando di Polizia Municipale provvede all'irrogazione dell'indennità e delle sanzioni di cui al punto 3 dell'art. 18 del presente Regolamento ed alla confisca delle attrezzature e della merce oggetto di occupazione abusiva, qualora ricorrano i termini e le condizioni di cui all'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 114/98 e s.m.i..

- Il Comandante della Polizia Municipale per le occupazioni abusive di cui al presente punto, trasmette, entro il giorno successivo all'emissione, al Responsabile dell'Ufficio Tributi, al responsabile dell'Ufficio **Patrimonio competente**, e al Responsabile dell'Ufficio Commercio i verbali di contestazione dell'occupazione abusiva contenenti l'irrogazione dell'indennità con i relativi interessi legali e della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al punto 3 dell'art. 18 del presente Regolamento. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi, comunica, con cadenza mensile, al Responsabile dell'Ufficio **Patrimonio competente** e al Responsabile dell'Ufficio Commercio, le riscossioni effettuate con riferimento ai verbali di contestazione elevati dal Comando di Polizia Municipale. Il Responsabile dell'Ufficio **Patrimonio competente** curerà tutti gli adempimenti necessari per il recupero, anche coattivo, degli importi non riscossi.

2. Occupazioni abusive permanenti:

- L'occupazione abusiva realizzata con impianti e/o manufatti di qualsiasi genere di carattere stabile è accertata dal personale del Comando di Polizia Municipale, che svolge anche l'attività di Polizia Annonaria, che procede, contestualmente alla contestazione dell'abuso, all'irrogazione delle sanzioni di cui al punto 3 dell'art. 18 del presente Regolamento relativamente a quelle previste dal nuovo Codice della Strada e dal D.Lgs. 114/98 ove ne ricorrano le condizioni.
- Il Comandante della Polizia Municipale per le occupazioni abusive di cui al presente punto, trasmette, entro il giorno successivo all'emissione, al Responsabile dell'Ufficio **Patrimonio competente**, al Responsabile dell'ufficio Edilizia ed Urbanistica e al Responsabile dell'Ufficio Commercio, i verbali di contestazione dell'occupazione abusiva, per gli adempimenti di competenza di ciascun ufficio.
- Il Responsabile dell'Ufficio **Patrimonio competente** determina l'inizio del periodo di occupazione abusiva tenendo conto di qualsiasi atto che attesti l'inizio della stessa.
- Il Responsabile dell'ufficio **Patrimonio competente** provvede successivamente ad irrogare l'indennità con i relativi interessi e la sanzione amministrativa pecuniaria previste alle lettere a) e b) del punto 3 dell'art. 18 del presente regolamento, così come determinate dal Responsabile dell'Ufficio Tributi, a titolo di acconto per il periodo decorrente da quello di inizio dell'occupazione e fino alla data del verbale di accertamento. Dal giorno dell'accertamento e fino a quello della definitiva rimozione dell'occupazione, il Responsabile dell'Ufficio **Patrimonio competente** irrogherà l'indennità con i relativi interessi legali e la sanzione amministrativa pecuniaria, con una periodicità annuale. Il Responsabile dell'Ufficio **Patrimonio competente** curerà tutti gli adempimenti

necessari alla riscossione e al recupero, anche coattivo, degli importi non riscossi di cui al presente comma.

- Il Responsabile dell'ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica, sulla base dei verbali di accertamento di occupazione abusiva di suolo pubblico realizzata con impianti e/o manufatti di qualsiasi genere di carattere stabile, ordina previa diffida non rinnovabile, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi a norma dell'art. 35 del DPR 380/2001 e s.m.i.; la diffida e l'eventuale successiva ordinanza viene trasmessa all'Ufficio **Patrimonio competente** per l'inserimento nel relativo fascicolo.
- Il Responsabile dell'Ufficio Commercio, qualora ne ricorrano i presupposti, predispone e mette in esecuzione gli atti di competenza previsti dal D.Lgs. 114/98 e s.m.i.;
-

CAPO III

INDIRIZZO OPERATIVO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER OCCUPAZIONE TEMPORANEE E PERMANENTI SU STRADE E PIAZZE COMUNALI

Art. 20 Definizioni

1. Ai sensi dell'art. 2 del nuovo Codice della Strada ed ai fini dell'applicazione delle norme dello stesso Codice, relativamente alle parti d'interesse del presente Regolamento, **si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.** Le norme d'interesse del Nuovo Codice della Strada che riguardano il rilascio di concessioni per occupazioni, permanenti e temporanee, di spazi pubblici su strade e quelle che riguardano l'irrogazione di sanzioni previste per occupazioni abusive, si applicano a tutte le strade, carrabili e pedonali, e a tutte le piazze del territorio comunale.
2. Tutte le strade, carrabili e pedonali, e tutte le piazze del territorio comunale sono classificate, a norma del comma 2 dell'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, con riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, **in Strade locali di tipo F. ed Fbis**

Art. 21 Occupazione della sede stradale

1. Sulle strade comunali, carrabili e pedonali, come definite all'art. 20 del presente regolamento, ubicate nel centro abitato, che ricade integralmente in zona di rilevanza storico-ambientale, l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico o, in alternativa, a condizione che essa non determini un intralcio alla circolazione. Al fine di assicurare elevati standards di fluidità per la circolazione è possibile rilasciare l'autorizzazione all'occupazione della sede stradale attuando apposite regolamentazioni (es. limitazioni di velocità con segnaletica orizzontale e verticale) e/o prescrivendo eventualmente al concessionario l'obbligo di attuare appositi accorgimenti necessari ad assicurare la fluidità della circolazione.
2. Ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli 15,16,17,18 e 19 del Nuovo Codice della Strada, nelle strade e piazze citate al precedente punto 1 del

- presente articolo, si possono autorizzare l'occupazione dei marciapiedi, ove esistenti, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
3. Le autorizzazioni per passi ed accessi carrai è rilasciata secondo le indicazioni del Nuovo Codice della Strada e del Relativo Regolamento di Attuazione.
 4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, come definito all'art. 20 del presente regolamento, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, e' soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal comma 4 dell'art. 20 del Nuovo Codice della strada;
 5. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, come definito all'art. 20 del presente regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI del Nuovo Codice della strada;

CAPO IV DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE

ART. 22

Istituzione ed oggetto del canone di concessione

1. l'Amministrazione Comunale, avvalendosi della facoltà di cui all'art.3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D. Lgs. 446/1997, assoggetta l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione.
2. L'occupazione, sia permanente che temporanea, anche ad ore, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa.
3. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e nei termini di legge.
4. Il canone di concessione di cui al presente Capo IV ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Articolo 23

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Il Canone è applicato in base a tariffa determinata, tenendo conto di una classificazione del suolo pubblico in categorie d'importanza, del valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che vi viene svolta, del sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa. Nel presente regolamento si procede quindi all'indicazione analitica di una tariffa con la previsione di coefficienti moltiplicatori per le specifiche attività svolte e per le modalità di realizzazione delle occupazioni. Il Canone è pertanto determinato in relazione:

- al luogo in cui è realizzata l'occupazione, con riferimento alla suddivisione in

- categorie delle zone del territorio;
- al vantaggio economico dell'occupante in relazione all'attività svolta (coefficiente di redditività per attività);
- alla durata dell'occupazione (permanente o temporanea)

ART. 24

Criteria ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è determinata come segue:

a) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee (**PTB**) di cui all'art. 27 comma 2 va moltiplicata per il coefficiente di redditività economica (**CR**) di cui alla tabella dell'art. 28. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365.

$$\text{CANONE}_{\text{PERMANENTE}} = \text{PTB} \times \text{CR} \times \text{mq/ml} \times 365.$$

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella sopra indicata riferita ai giorni di effettiva occupazione e non all'intero anno.

b) OCCUPAZIONE TEMPORANEE

La tariffa base (**TB**) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 27 comma 1 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (**CE**) di cui alla tabella dell'art. 28. L'importo così ottenuto va ripartito a ore di occupazione (**O**) e la risultante moltiplicata per il numero di metri quadrati o dei metri lineari.

$$\text{CANONE}_{\text{TEMPORANEO}} = (\text{TB} \times \text{CE}) / \text{O (ore effettive)} \times \text{mq/ml}.$$

2. Dalla misura del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo dell'onere corrisposto ai sensi dell'art. 26 del nuovo codice della strada, approvato con Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, se l'ente ha adottato il relativo regolamento.

ART. 25

Criteria di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, in base a quanto previsto dall'art 18 della L.

488/99, in maniera forfetaria, commisurata al numero complessivo delle relative utenze, come segue:

CANONE_{PERMANENTE} = € 0,77 PER UTENTE
--

L'importo di prima applicazione (dal 01.01.2000 al 31.12.2000) come sopra determinato è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 516,46. La massima misura di € 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

Articolo 26

Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per determinazione del canone di concessione è stabilita in rapporto al pregio turistico/commerciale delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, il territorio comunale è suddiviso in cinque categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche;

Elenco delle aree o degli spazi pubblici appartenenti alla I CATEGORIA

- Via Positanesi D'America;
- Via del Brigantino;
- Piazza Amerigo Vespucci;
- Via Regina Giovanna dal civico 1 al civico 11;
- Via Regina Giovanna dal civico 13 alla fine e dal civico 2 alla fine;
- Piazza del Saracino;
- Via del Saracino;
- Piazza Flavio Gioia;
- Via Rampa Teglia;
- Via della Tartana;
- Via Vito Savino;
- Via dei Mulini;
- Piazza Dei Mulini;
- Via Leucosia;
- Viale Pasitea dal civico 1 al civico 47 e dal civico 2 al 82; (*)
- Via C. Colombo dal civico 1 al civico 73 e dal civico 2 al 6; (*)

Elenco delle aree o degli spazi pubblici appartenenti alla II CATEGORIA

- Viale Pasitea dal civico 49 al civico 161 e dal civico 84 al 274; (*)
- Via C. Colombo dal civico 75 alla fine e dal civico 8 alla fine; (*)
- Viale Pasitea dal civico 163 alla fine e dal civico 276 alla fine; (*)
- Via Marconi;
- P.zza Cappella di Montepertuso

Elenco delle aree o degli spazi pubblici appartenenti alla III CATEGORIA

- Via Fornillo;
- Via Lepanto;

- Via Trara Genoino;
- Via Gladioli;
- Via degli Oleandri;

Elenco delle aree o degli spazi pubblici appartenenti alla IV CATEGORIA

- Via Monte;
- Via della Feluca;
- Via San Giovanni;
- Via della Tavolozza;
- Via Santa Caterina;
- Via Marianetti;
- Via Dei Merletti;
- Via Boscariello;
- Via del Canovaccio;
- Via San Sebastiano;
- Via della Scalinatella;
- Via Dei Glicini;
- Vicolo M. Montuori;
- Via Pastiniello;
- Via Arienzo;
- Via Laurito;

Elenco delle aree o degli spazi pubblici appartenenti alla V CATEGORIA

- Via Chiesa Nuova;
- Via Dei Coralli;
- Via Liparlati;
- Via Dei Mandorli;
- Via Santa Croce;
- Via Stefan Andres;
- Via Kempff;
- Via Corvo;
- Via Mons. Saverio Cinque;
- Via Mons. Talamo Vito;
- Via Montepertuso;
- Via Tagliata;
- Via Pestella;
- Frazione Nocelle.

(*) I civici sono riferiti al censimento del 1991.

ART. 27

Determinazione della misura di tariffa base per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- b) Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato e metro lineare è di:

Occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico			
Tariffa base giornaliera per mq o ml in Euro			
(TB)			
Categoria	Suolo	Soprassuolo	Sottosuolo
I°	2,00	0,50	0,50
II°	1,20	0,30	0,30
III°	0,80	0,20	0,20
IV°	0,64	0,16	0,16
V°	0,48	0,12	0,12

- c) Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1, moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 28 del presente regolamento e determinata ad ore effettive di occupazione, e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera in ventiquattro.
- d) La tariffa base a giorno per mq, ml può essere aggiornata annualmente con delibera di Giunta Comunale.

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI

- a) Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale del 10 % della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1 lettera a .

Occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico			
Tariffa base giornaliera per mq o ml in Euro			
(PTB)			
Categoria	Suolo	Soprassuolo	Sottosuolo
I°	0,20	0,05	0,05
II°	0,12	0,03	0,03
III°	0,08	0,02	0,02
IV°	0,064	0,016	0,016
V°	0,048	0,012	0,012

- b) La tariffa base a giorno per mq, ml può essere aggiornata annualmente con delibera di Giunta Comunale.
- c) L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

ART. 28

Coefficiente di redditività per l'attività svolta dall'occupante

(come modificato con deliberazione C.C. n° 6/2009)

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 27 del presente regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1. determinato nella tabella successiva per ogni singola categoria di aree in cui è stato suddiviso il territorio, non può essere in ogni caso inferiore a 0,80 e superiore 3,10.

CATEGORIA	Tipologia di Occupazione		
	Occupazioni legate ad attività di cui alle cate. A,B,C,D della L. 287/91	Occupazioni legate ad attività commerciali in genere	Tutte le altre occupazioni
I°	3,10	2,1	2
II°	2,54	1,7	1,6
III°	2,26	1,5	1,4
IV°	1,97	1,3	1,2
V°	1,41	0,9	0,8

ART. 29

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie per l'applicazione del canone

1. Il canone di occupazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo è determinato con riferimento alla misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati od in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Ai fini della determinazione della superficie occupata, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata da parte dello stesso titolare.
3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

29.1 Occupazione del suolo con strutture fisse

1. La superficie dell'area occupata con strutture stabili o simili, è calcolata in base alla superficie della figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura della medesima struttura.
2. In caso di occupazione da realizzarsi attraverso un manufatto ad unico piano, il canone di suolo pubblico è determinato con riferimento alla sola misura, espressa in metri quadrati, della proiezione al suolo della copertura del fabbricato;
3. In caso di occupazioni realizzate con manufatto a più piani, anche collegato al suolo tramite strutture che consentono il parziale utilizzo del suolo stesso, il canone di suolo pubblico verrà determinato in rapporto alla superficie lorda del solaio del piano utilizzato.
4. Considerato il minor sacrificio imposto alla collettività, nel caso di occupazione realizzata con fabbricato collegato al suolo tramite strutture che consentono il parziale utilizzo pubblico del suolo stesso, rispetto al caso di occupazione che sottrae totalmente lo spazio all'uso pubblico, il canone di suolo pubblico, determinato secondo le indicazioni di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo, viene ridotto del 30%;

29.2 Occupazione del soprassuolo con tende

In caso di copertura con tende il canone di soprassuolo, è determinato con riferimento alla misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati. In caso di copertura di spazi già oggetto di concessione di suolo pubblico, è dovuto il canone di soprassuolo per la sola superficie delle sporgenze, misurata separatamente rispetto all'area sottostante già in concessione.

29.3 Passi carrabili.

- a) Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
- b) La superficie dei passi carrabili si determina nel modo seguente:
 - Per i passi carrabili di accesso a edifici adibiti prevalentemente ad abitazioni, ovvero a terreni agricoli compresi i rispettivi fabbricati, la superficie soggetta al canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare (convenzionale);
 - Per i passi carrabili diversi da quelli di cui alla lettera a), la superficie soggetta al canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte della strada, per la profondità massima tra la fronte della strada e quella dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso.
- c) Per i semplici accessi carrabili a raso, posti a filo con il manto stradale il canone è dovuto solo per le occupazioni in cui l'interessato fa istanza per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni. In questo caso il canone si determina considerando la larghezza del passo, misurata sulla fronte della strada, in metri lineari.

29.4 Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo con cavi e condutture

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi e condutture, poste in essere da privati ~~nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi~~, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla superficie determinata moltiplicando la lunghezza reale in metri lineari per la larghezza convenzionale di 0,50 metri. Per occupazioni del sottosuolo con cavi e condutture che prevedono scavi di larghezza superiore a 0,50 metri, nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, ecc., il canone si determina sulla base della superficie reale occupata.

E' fatto divieto di rilasciare concessioni per occupazioni del soprassuolo pubblico con cavi e condutture aeree. L'Amministrazione con apposita delibera di G.C., si riserva la facoltà di autorizzare tale tipologia di occupazioni solo nei casi di reale e dimostrata impossibilità alla realizzazione di tali impianti sotto traccia.

29.5 Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblici, la superficie di riferimento ai fini del calcolo è data dalle dimensioni dei cartelli e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

29.6 Occupazioni in aree di mercato attrezzate:

Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercantile disciplinati in apposito regolamento, hanno tale stabile vincolo di destinazione.

Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo

posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato in aggiunta a quello previsto dal **D.lg 114/98 e sm.i.**

29.7 Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per l'occupazione con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.

Se il distributore è posto su un'area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo occupato, fermo restando il canone dovuto per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo del manto stradale.

Per i distributori prospicienti su strade appartenenti a diverse categorie, il canone è commisurato in base alla tariffa della strada di categoria più elevata.

29.8 Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante.

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone sono calcolate in ragione del 50% per cento sino a 100mq, del 25% per cento per la parte eccedente 101 mq e fino a 1.000 mq del 10 per cento la parte eccedente.

Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con i veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per la durata di 4 (quattro) ore.

La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

29.9 Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia.

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali infrastrutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione.

Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per l'individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

In via eccezionale ed al dichiarato fine di stimolare gli interventi di sistemazione delle facciate dei fabbricati esistenti si stabilisce che per il primo anno di vigenza del presente regolamento, i soggetti che presenteranno domande di occupazione di suolo pubblico per il rifacimento facciate saranno esonerati dal pagamento del relativo canone.

29.10 Occupazioni con pannelli, vetrinette e bacheche espositive poste a parere

1. Per le occupazioni realizzate con pannelli, vetrinette e bacheche espositive poste su pareti private, ma con ingombro su aree pubbliche, il canone si determina moltiplicando la larghezza del pannello, vetrinetta o bacheca, per la profondità convenzionale di 0,50 m.
2. In caso di pannelli, vetrinette e bacheche aventi spessori superiori a 0,50 m, il calcolo del canone viene fatto moltiplicando la larghezza del pannello vetrinetta o bacheca, per la sua profondità effettiva.
3. Per le occupazioni realizzate con pannelli, vetrinette e bacheche espositive poste su pareti pubbliche e con ingombro su aree pubbliche, al canone, come calcolato

nei punti 1 e 2 del presente articolo, va aggiunto il canone di occupazione di suolo pubblico a parete determinato moltiplicando la larghezza per l'altezza del pannello, vetrinetta o bacheca.

ART. 30

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le concessioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio della concessione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria stessa, trasmesso ai concessionari, con lettera non raccomandata.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione.
3. **Per gli importi superiori a € 5.000,00 il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in quattro rate aventi scadenza bimestrali.**
4. **L'Amministrazione Comunale, con apposita delibera di G.C., si riserva altresì la facoltà di autorizzare, su specifiche e motivate istanze, modalità diverse di rateizzazione.**

ART. 31

Sanzioni

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 50% del canone.
2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre sedici giorni decorrenti dalla data di ricevimento della diffida a pagare con allegato il bollettino di c/c postale. Le diffide vengono trasmesse una volta che siano decorsi almeno 90 gg. dall'invio delle comunicazioni di cui al precedente art. 30 comma 1.

ART. 32

Organi competenti

1. La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle concessioni di cui al presente regolamento spetta al funzionario responsabile del servizio **patrimonio competente, come individuato con atto dell'Amministrazione Comunale**, ad esclusione di quanto previsto nel precedente art. 15, cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche, decadenze e sospensioni ed irroga, nei casi previsti dal presente regolamento le indennità e le sanzioni per occupazioni abusive. Lo stesso Responsabile curerà tutti gli adempimenti necessari per il recupero, anche coattivo, degli importi non riscossi.
2. Il Responsabile del Servizio Tributi determina i canoni di concessione, le indennità e le sanzioni per occupazioni abusive comprensive d'interessi;
3. Il Comando di Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'Ufficio **patrimonio competente** le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione.

CAPO V

PROCEDURE DI ALIENAZIONE BENI IMMOBILI

ART. 33 – OGGETTO

Il presente titolo del regolamento definisce le procedure da applicare nella alienazione di beni immobili del patrimonio del Comune di Positano , secondo quanto stabilito dall'art. 12 della Legge 127/97, anche in parziale deroga alle norme legislative sulla alienazione del patrimonio immobiliare nonché sulla contabilità generale degli Enti locali precedenti, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile e l'adozione di criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto.

ART. 34

BENI ALIENABILI

1. Sono alienabili:

- i beni immobili facenti parte del Patrimonio Disponibile del Comune di Positano come risulta dalla Conservatoria dei Registri immobiliari, nonché i beni dei quali il Comune, è divenuto proprietario per eredità, donazione, lasciti, espropriazione, usucapione e altre cause;
- i beni immobili facenti parte del Patrimonio Indisponibile del Comune per quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio;
- i beni immobili facenti parte del Demanio del Comune per i quali sia intervenuto o intervenga contestuale motivato provvedimento di sdemanializzazione;
- i diritti reali costituiti sui beni immobili di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

ART. 35 -

PROGRAMMAZIONE DELLE ALIENAZIONI

1. Con apposito atto consiliare il Comune di Positano approva il Piano di Alienazioni del Patrimonio Immobiliare Comunale e/o dei diritti reali di godimento che intende avviare, valido sino a nuova deliberazione.
2. Tale deliberazione, che costituisce atto fondamentale programmatico, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 167, è approvata annualmente come allegato del Bilancio di Previsione e deve essere coordinata con la programmazione economico finanziaria pluriennale.
3. Nel Piano sono indicati:
 - i beni immobili o le categorie di beni immobili che si prevede di alienare;
 - una descrizione delle loro caratteristiche principali (ubicazione, superficie, destinazione urbanistica ed altri eventuali elementi rilevanti per l'alienazione);
 - l'indicazione del valore attribuito ai singoli beni nell'Inventario dei beni patrimoniali del Comune" o, in sua mancanza, il valore di massima dei singoli beni.
4. Il Programma di alienazioni può subire variazioni durante l'anno di riferimento in relazione al cambiamento di classificazione del bene, alle mutate esigenze

dell'Amministrazione inerenti fini istituzionali, al verificarsi di fatti imprevedibili o sopravvenuti, in caso di specifiche istanze di acquisto.

5. L'alienazione dei beni immobili può, altresì, essere prevista nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici di cui all'art. 128 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163.

ART. 36

COMPETENZA DEGLI ORGANI

1. Le alienazioni di beni immobili, qualora non siano previste in atti fondamentali del Consiglio, appartengono alle competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera l) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico in materia di ordinamento degli enti locali".
2. Il procedimento dipendente e conseguente alla deliberazione del Consiglio Comunale, appartiene al responsabile del servizio competente, il quale è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi prefissati dall'amministrazione, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione, in particolare competono al predetto responsabile tutti gli atti connessi alla scelta del contraente, all'approvazione della stima dei beni nonché alla stipula dell'atto di compravendita, in forma notarile ovvero in forma pubblica amministrativa. oltre tutti i provvedimenti e le azioni dirette al miglior esito delle alienazioni del patrimonio dell'ente.

ART. 37

PERIZIE E STIMA DEI BENI

1. I beni oggetto di alienazione, periziati, stimati ed ove occorre ripartiti in lotti dal Settore Tecnico Comunale, vengono identificati in modo che siano indicati:
 - la ubicazione, le colture, la qualità dei fabbricati, i diritti, le servitù, i confini e i dati catastali;
 - la qualità, la natura e la quantità delle pertinenze e degli accessori;
 - i miglioramenti apportati all'immobile dall'eventuale affittuario, dei quali quest'ultimo debba essere rimborsato;
 - il valore venale, dedotto il capitale corrispondente agli oneri e passività inerenti al fondo e da accollarsi espressamente all'acquirente tra le condizioni speciali da indicare sull'avviso di gara.
2. Il valore di stima costituisce il prezzo di riferimento per le alienazioni sul quale saranno effettuate le offerte.
3. A tale prezzo, come sopra determinato, dovranno essere aggiunte, a carico dell'aggiudicatario le spese tecniche sostenute o da sostenere (frazionamento, aggiornamento catastale, costo della perizia estimativa se affidata ad un tecnico esterno) e di pubblicità sostenute dall'Ente per poter procedere alla cessione del bene

ART. 38

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. La deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si dispone l'alienazione del bene deve contenere:
 - a) la descrizione del bene oggetto della vendita con l'indicazione dei confini;
 - b) l'indicazione dei dati catastali:
 - foglio, mappale e subalterno;
 - per i terreni: reddito dominicale, reddito agrario e superficie;
 - per i fabbricati: consistenza e rendita catastale;
 - c) l'indicazione sommaria degli oneri esistenti, per quanto siano conosciuti;
 - d) il prezzo di stima dell'immobile.
2. La vendita, altresì, è effettuata, con l'osservanza delle seguenti condizioni generali:

- a) la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, allo stesso titolo, coi medesimi oneri e nello stesso stato e forma con la quale l'immobile è posseduto e goduto dal Comune;
- b) qualunque responsabilità del Comune è limitata ai casi di evizione che privi l'acquirente della disponibilità e godimento in tutto o in parte dell'immobile acquistato;
- c) l'acquirente si intende obbligato per effetto del solo atto d'aggiudicazione; gli obblighi dell'amministrazione sono subordinati al perfezionamento del contratto;
- d) L'acquirente subentra in tutti i diritti e tutti gli obblighi dell'amministrazione rispetto all'immobile;
- e) sono a carico dell'acquirente i compensi che fossero dovuti in conseguenza di miglioramenti apportati sull'immobile dal conduttore, e a suo favore i compensi dovuti dal conduttore per deterioramenti arrecati;
- f) il corrispettivo della vendita dovrà essere versato secondo i termini e le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale;
- g) la natura e l'entità delle garanzie che i concorrenti devono produrre per essere ammessi a presentare le offerte e per assicurare l'adempimento dei loro impegni, nonché il luogo in cui l'aggiudicatario dovrà eleggere il domicilio legale.

ART. 39

ALIENAZIONE DI IMMOBILI: MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE

1. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente Regolamento si procede mediante:
 - a) asta pubblica,
 - b) procedura negoziata con gara ufficiosa;
 - c) procedura negoziata con affidamento diretto;
 - d) permuta.
2. L'asta pubblica viene indetta con determinazione del Responsabile del Servizio competente, con la quale individua il bene, approva il bando di gara ed impegna la spesa per le pubblicazioni.
3. Qualora si proceda mediante procedura negoziata con gara ufficiosa, la determinazione del Responsabile del Servizio approva l'Avviso Pubblico contenente le informazioni essenziali relative al bene, alle modalità e termini di presentazione delle offerte, nonché l'esplicazione di eventuali trattative successive.
4. La scelta del contraente è assicurata con criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità come previsto negli articoli seguenti del presente regolamento.

ART. 39.1

ASTA PUBBLICA

1. E' adottato il sistema dell'asta pubblica quando il potenziale interesse all'acquisto del bene offerto è per la natura del bene stesso, per la sua potenziale utilizzazione e/o per il suo valore venale, riconducibile ad un mercato vasto a livello comunale e sovracomunale.
2. La gara viene effettuata, di norma con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi, poi, con il prezzo a base d'asta indicato nel relativo bando.

3. La presentazione delle offerte deve avvenire mediante servizio postale oppure mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Positano entro il termine e con le modalità che saranno fissate dal bando di gara.
4. Per poter partecipare alla gara ogni offerente dovrà depositare, insieme all'offerta scritta incondizionata del prezzo in cifre ed in lettere, la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria pari al 10% del valore posto a base della gara, nonché dell'avvenuto deposito di un ulteriore somma corrispondente al 10% del medesimo prezzo base, per fondo spese. I suddetti importi dovranno essere versati presso la Tesoreria del Comune di Positano, la quale rilascerà apposita quietanza, o mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Positano. La cauzione è destinata a coprire la mancata sottoscrizione del contratto di acquisto per fatto del soggetto aggiudicatario.
5. Per l'osservanza del termine di partecipazione alla gara fa fede l'ora e la data di ricevimento della domanda presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Positano, da riportare, a cura del personale dell'Ufficio stesso, sul plico contenente l'offerta.
6. Trascorso tale termine non sarà valida alcuna altra domanda anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella già presentata.
7. La gara è presieduta dal Dirigente dell'Area competente.
8. L'apertura delle offerte avviene nel modo stabilito nel bando di gara.
9. L'aggiudicazione è fatta a favore dell'offerta più conveniente per il Comune;
10. Il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto secondo i termini e le modalità di pagamento previste nel bando di gara
11. Le operazioni di gara sono oggetto di specifico verbale.
12. La cauzione del soggetto aggiudicatario resterà vincolata fino alla stipula del contratto, mentre le cauzioni degli altri soggetti partecipanti alla gara saranno svincolate dopo l'aggiudicazione dell'alienazione.
13. La cauzione prodotta dal concorrente aggiudicatario sarà trattenuta dal Comune qualora il concorrente aggiudicatario rifiutasse di dare seguito al contratto di compravendita. Diversamente, avrà carattere di versamento in acconto.

ART. 39.2

BANDO DI GARA

1. L'asta pubblica viene indetta con determinazione del Dirigente dell'Area competente, con la quale approva il bando per l'alienazione del bene.
2. Il bando di gara deve contenere i seguenti requisiti minimi :
 - descrizione, consistenza, individuazione catastale e destinazione urbanistica dei beni da alienare;
 - il metodo di gara ;
 - il prezzo estimativo a base di gara e i termini per il pagamento ;
 - l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui si procede per le gare.
 - i locali presso cui si effettueranno le gare ;
 - l'Ufficio presso il quale sono visionabili gli atti di gara ;
 - l'ammontare della cauzione richiesta e la modalità di versamento nonché tutte le spese inerenti e conseguenti alla compravendita (spese di perizia di stima, spese d'asta, contratto, registrazione, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata ;
 - la possibilità di ammettere offerte per procura, Le procure devono essere formate per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Qualora le offerte vengano presentate in nome di più persone, queste si intendono solidamente obbligate ;
 - le modalità di espressione o di presentazione dell'offerta ;

- le modalità di predisposizione della documentazione per la partecipazione alla gara e di inoltro della domanda ;
- l'indicazione delle cause che comportano l'esclusione dalla gara ;
- l'indicazione che il recapito dell'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile ;
- l'indicazione espressa di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ;
- Norme generali – informazioni;

3. I bandi di gara sono pubblicati:

- a) all'Albo Pretorio e affissi in numero adeguato in varie zone del Comune quando il valore del bene da alienare è inferiore o pari ad € 200.000,00;
- b) all'Albo Pretorio e per estratto su uno o più quotidiani a diffusione locale e/o regionale quando il valore del bene da alienare è superiore ad € 200.000,00;
- c) in ogni caso nel sito INTERNET del Comune.

4. Oltre a quanto sopra indicato possono essere utilizzati, a seconda del grado di interesse e/o della rilevanza economica del bene da alienare, anche altre forme di pubblicità quali : edizioni dei bollettini immobiliari, annunci in TV locali e/o nazionali, affissioni negli Albi di altri Comuni e/o di altri Enti Pubblici, comunicati ad associazioni di costruttori, ordini professionali, associazioni di categoria (commercianti, artigiani, ecc.) e sindacati.

5. Nel caso in cui il Bando di Gara riguardi due o più beni immobili da alienare, le modalità di pubblicazione di cui al predetto punto 1) fanno riferimento al valore di stima del singolo bene e non al valore complessivo dei beni da alienare.

ART. 39.3

PROCEDURA NEGOZIATA CON GARA UFFICIOSA E PROCEDURA NEGOZIATA CON AFFIDAMENTO DIRETTO

A) Procedura negoziata con gara ufficiosa

1. La **Procedura negoziata** mediante gara ufficiosa è ammessa quando l'immobile rivesta interesse per pochi soggetti predeterminati, con riguardo alla zona di ubicazione dell'immobile o a determinate categorie di soggetti (frontisti, confinanti, ecc) e che comunque costituisca bene residuale, di difficile o oneroso utilizzo per l'Amministrazione (ad esempio reliquati stradali, porzioni di terreno residuali di opere pubbliche, modesti appezzamenti di terreno, fondi interclusi o parzialmente interclusi, beni già occupati da privati da almeno un ventennio e con procedura di vendita mai formalizzata ecc.).
2. In tali fattispecie l'Amministrazione procederà all'alienazione del bene previa pubblicazione di avviso di gara informale
3. Con uno stesso avviso si può disporre l'alienazione di più beni, che in tal caso verranno divisi in lotti.
4. L'alienazione del bene è possibile anche in presenza di una sola offerta di valore pari o superiore al prezzo posto a base delle offerte. La vendita non può in ogni caso avvenire ad un prezzo inferiore a quello di mercato determinato e posto a base delle offerte da presentare.
5. L'aggiudicazione definitiva a favore del migliore offerente è disposta con determinazione del Responsabile del Servizio competente.
6. Le offerte sono immediatamente vincolanti per l'offerente, mentre ogni effetto giuridico nei confronti del Comune consegue alla stipula del contratto.

B) Procedura negoziata con affidamento diretto;

1. E' ammessa la Procedura negoziata con affidamento diretto anche con un solo soggetto, qualora la condizione giuridica e/o quella di fatto del bene o del diritto reale di godimento da alienare rendano non praticabile o non conveniente per il Comune il ricorso al sistema dell'asta pubblica, ovvero nei casi in cui l'alienazione del bene avvenga a favore di Enti Pubblici o di diritto pubblico.
2. La la Procedura negoziata con affidamento diretto è, altresì, consentita nei seguenti casi
 - a) nei casi in cui sia stata effettuata l'asta pubblica e la stessa sia stata dichiarata deserta, ovvero siano state presentate unicamente offerte irregolari o non valide. In tali ipotesi il prezzo indicato nella perizia di stima potrà essere diminuito nel corso delle trattative fino ad un massimo del 20% ;
 - b) nei casi in cui il bene da alienare sia costituito da aree e/o relitti che non rivestano alcun interesse per il Comune, e queste siano intercluse e/o raggiungibili attraverso la proprietà di un solo confinante. Qualora siano interessati più soggetti confinanti, si ricorre alla procedura negoziata tra i medesimi;
 - c) nei casi in cui l'interesse all'acquisto del bene sia circoscritto ad un unico proprietario confinante;
 - d) quando il soggetto, titolare di un contratto di locazione o di concessione ovvero in qualità di proprietario superficiario o di qualsivoglia diritto reale di godimento è interessato all'acquisto del bene o alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà e lo stesso soggetto è l'unico proprietario confinante con il bene da alienare.
 - e) quando l'alienazione avviene a seguito di un accordo transattivo a definizione di una vertenza giudiziaria ed il bene da alienare sia in rapporto con la vertenza stessa ;
 - f) quando per la natura, la morfologia, l'ubicazione o le dimensioni del bene vi sia un solo soggetto cui l'acquisto può interessare ;
 - g) quando il Comune può ottenere la proprietà di un bene di terzi o la costituzione di particolari servitù, attraverso la permuta con un bene immobile comunale, senza dover ricorrere alla procedura espropriativa;
3. I beni immobili oggetto di vendita mediante procedura negoziata diretta non sono soggetti alle forme di pubblicità di cui ai precedenti articoli.

ART. 39.4

PERMUTA

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale l'Amministrazione è autorizzata, quando concorrano speciali circostanze di convenienza o di utilità generale ovvero di pubblico interesse a permutare a procedura negoziata diretta , con enti pubblici e privati, beni immobili patrimoniali disponibili.
2. In siffatta ipotesi, devono essere evidenziati i motivi particolari ed eccezionali che sono alla base della scelta ed, in particolare, l'interesse prevalente che giustifica l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del bene di proprietà altrui ed il carattere recessivo del bene pubblico destinato ad essere trasferito ad altri.
3. In ogni caso, la permuta dei beni, preceduta da apposita stima redatta dal settore tecnico comunale, può avvenire a parità di valore o con conguaglio in denaro.

ART. 40

ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI CONGIUNTAMENTE ALL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI

1. Nell'ambito delle procedure di appalti pubblici di opere e lavori pubblici, di forniture di servizi, il bando di gara può prevedere il trasferimento diretto all'appaltatore della proprietà di beni immobili comunali, già indicati nel Programma triennale dei lavori pubblici o nell'avviso di preinformazione per i servizi e le forniture, in sostituzione parziale o totale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto.
2. Possono formare oggetto di trasferimento ai sensi del precedente comma anche i beni immobili già inclusi in programmi di dismissione del patrimonio pubblico, purché non sia stato pubblicato il bando o avviso per l'alienazione, ovvero la procedura di dismissione abbia avuto esito negativo.
3. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 53, comma 6 e seguenti e 128, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, nonché l'art.83 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554.

ART. ~~33~~ 41

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.
2. **Tutte le concessioni di permanenti in scadenza al 31.12.2005, sono prorogate fino al 31.12.2006. I concessionari, al fine di consentire l'istruttoria per il rinnovo, sono obbligati alla presentazione delle relative istanze, come previsto dall'art. 14 del presente regolamento, entro il 30.06.2006. L'ufficio Tributi provvederà ad emettere, per tutte le concessioni prorogate, il ruolo per il pagamento del canone riferito all'anno 2006, con riferimento alle tariffe approvate con il presente regolamento.**
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme delle precedenti disposizioni regolamentari in contrasto con lo stesso.
4. Il Comando di Polizia Municipale, il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica, il Responsabile del servizio Tributi, e il Responsabile del Servizio ~~Patrimonio~~ **competente** – cui il presente regolamento è trasmesso in copia autentica a cura del Segretario comunale – sono tenuti a darvi esecuzione, ed a vigilare sulla sua applicazione.
5. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.